

**Civile Ord. Sez. 6 Num. 29212 Anno 2019**

**Presidente: DORONZO ADRIANA**

**Relatore: DORONZO ADRIANA**

**Data pubblicazione: 12/11/2019**

### **ORDINANZA**

sul ricorso 21900-2017 proposto da:

NOTARIANNI AURORA FRANCESCA, elettivamente domiciliata  
in ROMA, VIA QUIRINO MAIORANA 9, presso lo STUDIO  
LEGALE FAZZARI, rappresentata e difesa da se medesima;

*- ricorrente -*

*contro*

MANCUSO NICOLA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA  
RIMINI 14, presso lo studio dell'avvocato NICOLETTA CARUSO,  
rappresentato e difeso dall'avvocato GAETANO SORBELLO;

*- controricorrente -*

avverso il provvedimento della CORTE D'APPELLO di MESSINA,  
depositato il 03/07/2017;

6575  
19

275

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/06/2019 dal Presidente Relatore Dott. ADRIANA DORONZO.

***Rilevato che:***

la Corte d'appello di Messina, con ordinanza pubblicata in data 3/7/2017, resa nel procedimento di cognizione sommaria disciplinato dall'art. 14 del D.Lgs. 1/9/2011, n. 150 («Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69»), sul ricorso proposto dall'avvocato Aurora Notarianni, ha condannato Nicola Mancuso al pagamento in favore della professionista della somma di € 6.817,50, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data della sentenza, e ha compensato per intero le spese di lite;

la Corte ha ritenuto che l'importo preteso dall'avvocato per aver assistito il resistente in un giudizio, avente ad oggetto il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della Rete Ferroviaria Italiana e la condanna al pagamento di differenze retributive, fosse rispettoso delle tariffe professionali, e in particolare dei valori medi, considerato che il valore della causa, secondo le tabelle di cui al D.M. 55/2014, rientrava nello scaglione compreso tra € 52.000 e € 260.000; che, tuttavia, le questioni trattate non potevano ritenersi di particolare complessità, essendo comuni a una pluralità di giudizi dello stesso tipo proposti dalla medesima professionista in favore di altri lavoratori marittimi; che, inoltre era stata rigettata la domanda risarcitoria di danno esistenziale, sì che sussistevano ragioni per una riduzione al 50% dei compensi richiesti;

contro l'ordinanza la Notarianni ha proposto ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, al quale si è opposto l'intimato con controricorso;

la proposta del relatore è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale non partecipata;

la ricorrente ha depositato memoria.

***Considerato che:***

i motivi di ricorso sono tre:

1.- violazione e falsa applicazione degli artt. 151 disp.att. cod.proc.civ., 2 e 4 D.M. n. 55/2014, 2233 cod.civ., 36 Cost., 112 e 115 cod.proc.civ., 2697 cod.civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, 4 e 5: assume la ricorrente l'erroneità della decisione della Corte territoriale nella parte in cui ha ridotto gli onorari in assenza di una specifica domanda di parte e della non contestazione della loro misura; la riduzione al 50% ha violato il principio dell'adeguatezza del compenso all'importanza dell'opera e al decoro della professione, senza adeguata motivazione, e comunque con motivazione contraddittoria; è altresì erroneo il richiamo all'art. 19 del D.M. n. 55/2014, il quale si riferisce al compenso per prestazioni stragiudiziali; infine, la Corte non ha considerato che l'art. 4 del D.M. 55/2014, comma 3, D.M. cit., prevede che, in caso di difesa di più parti con la stessa posizione processuale, la misura del compenso unico può essere ridotta ~~fino~~ al 30% per l'assistenza di un solo soggetto;

2.- violazione o falsa applicazione degli artt. 1224, 1284 cod.civ., 112 cod.proc.civ., con riferimento all'art.360, comma 1°, n. 4 cod.proc.civ.: assume che, nonostante la sua espressa richiesta, la Corte non aveva riconosciuto gli interessi moratori, da calcolarsi dalla domanda e in conformità al combinato disposto degli artt. 1284, comma 4°, cod.civ. e 5 D.I.gs. n. 231/2002, che individua su base semestrale il tasso di

riferimento degli interessi legali di mora, come pubblicato in Gazzetta Ufficiale a cura del MIEF;

3.- violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod.proc.civ., con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc.civ.: assume l'erroneità della decisione nella parte in cui ha compensato le spese di lite nonostante la totale soccombenza del resistente e fuori dalle ipotesi tassative di compensazione, come indicate nell'art. 92, comma 2°, cod.proc.civ. nel testo modificato dall'art. 13 del D. L. n. 132/2014, applicabile ai giudizi instaurati a far data dal 12/12/2014;

4.- il ricorso è ammissibile: questa Corte ha infatti già affermato che l'ordinanza, espressamente definita non impugnabile dall'art. 14 del D.Lgs. n. 150/2011 e con cui si conclude lo speciale procedimento ivi previsto, ha indubbiamente natura decisoria sicché deve esserne consentita la ricorribilità per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. (Cass. 17/05/2017, n. 12411; Cass. Sez. Un. 23/2/2018, n. 4485);

5.- il primo motivo è manifestamente infondato;

5.1.- l'articolo 2233 cod.civ. dispone che il compenso dovuto per le prestazioni d'opera intellettuale, se non è convenuto dalle parti e se non può essere stabilito secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene;

5.2.- la norma pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione del compenso, attribuendo rilevanza, in primo luogo, alla convenzione intervenuta fra le parti e poi, esclusivamente in mancanza di quest'ultima ed in ordine successivo, alle tariffe ed agli usi e, infine, alla determinazione del giudice, mentre non operano i criteri di cui all'art. 36, comma 1, Cost., applicabili solo ai rapporti di lavoro subordinato (Cass. 25/1/2017, n. 1900; Cass. 04/06/2018, n. 14293);

5.3.- è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che l'art. 2233 cod.civ., nella parte in cui dispone che, in mancanza di accordo tra le parti, il compenso è determinato dal giudice in base alle tariffe, attribuisce un potere discrezionale al giudice che, se congruamente motivato ed esercitato in conformità alle tariffe professionali, è insindacabile in cassazione (sul potere discrezionale del giudice la giurisprudenza, anche risalente, è costante: v. Cass. 30/10/1996, n. 9514; Cass. 18/04/1998, n. 3982; Cass. 31/01/2017, n. 2386);

5.4.- il potere discrezionale può esplicarsi anche nell'aumento o nella riduzione dei compensi (Cass. 2/8/2005, n. 16132; nello stesso senso, Cass. 18/04/2005, n. 8084; Cass. 03/07/2003, n. 10532; Cass. 21/7/2011, n. 16040; Cass. 10/1/2017, n. 269), e ciò a prescindere dall'istanza del professionista o, correlativamente, dalla richiesta del cliente;

5.5.- l'unico limite è che, nei rapporti tra professionista e cliente, il giudice non può liquidare gli onorari al di sotto dei minimi tariffari (Cass. 03/09/2003, n. 12840; Cass. 23/03/2004, n. 5802), circostanza quest'ultima che la parte ricorrente non ha mai allegato né, tantomeno, provato;

5.6.- le tariffe che escludono la discrezionalità del giudice sulla determinazione del concreto ammontare dei compensi dovuto sono solo quelle fisse (cc.dd. tariffe obbligatorie alle quali si riferisce anche l'art. 636 comma primo ultima parte cod. proc. civ.), dato che solo queste sono astrattamente idonee ad integrare direttamente il contratto, non quelle con determinazione del massimo e del minimo, le quali hanno solo la funzione di fissare i limiti dell'autonomia privata nella determinazione del compenso e di dettare i criteri di liquidazione che, in mancanza di accordo, il giudice è tenuto a rispettare senza pregiudizio degli spazi di discrezionalità che i criteri stessi consentono,

e non la funzione, come propone la ricorrente, di attribuire al professionista l'unilaterale ed incensurabile potestà di indicare, sia pure nei limiti segnati dalla tariffa, il compenso dovuto dal proprio cliente, ed, in altri termini, di integrare, con la propria determinazione volitiva, il contenuto del contratto, fissando l'oggetto della obbligazione principale del cliente (Cass. n. 9514/1996, cit.);

5.7.- la censura che fa leva sulla dedotta violazione della garanzia di adeguatezza del compenso all'importanza dell'opera ed al decoro del professionista è dunque manifestamente infondata ove solo si consideri che gli onorari liquidati nel provvedimento impugnato sono comunque superiori ai minimi della tariffa prevista per la fascia di valore della controversia, la quale rappresenta un valido criterio in sede di determinazione giudiziale ex art. 2233 c.c. a garanzia dell'attività svolta dal professionista; infine, non è invocabile l'art. 36 Cost. il quale, come si è detto, è applicabile solo ai rapporti di lavoro subordinato (Cass. 25/1/2017, n. 1900, cit.);

5.8.- quanto al profilo di censura secondo cui il giudice avrebbe dovuto tener conto della «non contestazione» del cliente rispetto agli importi indicati nella parcella, esso si presenta inammissibile per mancanza di specificità e autosufficienza, non avendo la ricorrente trascritto, se non per brevi e incomprensibili stralci, la memoria difensiva depositata dal Mancuso nel procedimento dinanzi alla Corte d'appello, e ciò impedisce di apprezzare la sussistenza della non contestazione anche con riguardo al *quantum* della pretesa (Cass. 12/10/2017, n. 24062; Cass. 13/10/2016, n. 20637; Cass. 09/08/2016, n. 16655);

5.9.- neppure sussiste la dedotta violazione degli artt. 2 e 4 del D.M. n. 55/2014;

al di là dell'improprio richiamo, dovuto ad un'evidente svista da parte della Corte d'appello, all'art. 19 del D.M. n. 55/2014 (il cui testo è,

peraltro, pressoché sovrapponibile all'art. 4 del D.M. cit.), quest'ultima norma dispone al primo comma: «Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e delle complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80%, o diminuiti fino al 50%. Per la fase istruttoria l'aumento di regola fino al 100% e la diminuzione di regola fino al 70%.»;

5.10.- si tratta di una disposizione di carattere generale, rispetto alla quale quella contenuta nel successivo comma 4 («Nell'ipotesi in cui, ferma l'identità di posizione processuale dei vari soggetti, la prestazione professionale nei confronti di quest'non comporta l'esame di specifiche distinte questioni di fatto e di diritto, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto e di regola ridotto del 30%») si pone in rapporto di specialità, nel senso che trova applicazione allorché ricorre il duplice presupposto dell'identità della posizione processuale dei vari soggetti assistiti dal medesimo difensore e della sostanziale identità delle questioni di fatto e di diritto trattate; solo in tal caso è prevista, di regola, la riduzione del 30% del compenso, altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto;

5.11.-come emerge con chiarezza dal tenore dell'ordinanza impugnata, l'esercizio del potere di riduzione dei compensi da parte della Corte territoriale è stato giustificato non già sul presupposto della «identità

della posizione processuale dei vari soggetti» e dell'assenza di «specifiche e distinte questioni di diritto» (art. 4, comma 4) bensì in ragione del più lato criterio della non «particolare difficoltà» della questione trattata, in quanto già risolta con sentenze di questa Corte, nonché del risultato utile conseguito dal lavoratore, che ha comunque visto respinta una delle domande proposte;

5.12.- l'argomento della natura seriale delle controversie («questioni ...comuni a molteplici giudizi dello stesso tipo proposti in primo grado da personale marittimo assistito dallo stesso difensore») è, all'evidenza, utilizzato dalla Corte d'appello al solo al fine di rafforzare il giudizio già espresso sulla mancanza di una particolare complessità e difficoltà delle questioni trattate, ai sensi del primo comma dell'art. 4 (cfr. Cass.12/6/1998, 5887, secondo cui «l'esercizio della facoltà discrezionale nella determinazione degli onorari entro le misure minime e massime tabellari possa essere legittimamente orientato pure dalla valutazione comparativa della attività difensiva svolta dall'avvocato per il medesimo cliente in altre controversie, aventi analogo oggetto e involgenti "argomenti comuni e spesso addirittura ripetitivi", essendo tale valutazione comparativa idonea a definire - a norma dell'art. 5 d.m. 585/1994 - la importanza delle questioni trattate»);

5.13.- non si pone dunque un problema di coerenza di motivazione tra l'ordinanza qui impugnata e la decisione della stessa corte d'appello che ha rigettato l'istanza di riunione tra i vari procedimenti ai sensi dell'art. 151 disp. att. cod.proc.civ.;

5.14.- infine, sotto il profilo della violazione dell'obbligo di motivazione, il motivo si presenta manifestamente infondato, sia perché il provvedimento contiene, come si è visto, una motivazione esaustiva e coerente, idonea a sorreggerlo, sia perché nella nozione di



violazione di legge per la quale il ricorso per cassazione è proponibile *ex art.111 della Cost.* è compreso soltanto il vizio di mancanza assoluta della motivazione, come è stato ritenuto anche altre volte da questa Corte (cfr. Cass. 06/03/2002, n. 3197; Cass. 20/08/2004, n. 16349);

6.- il secondo motivo è manifestamente infondato;

va ricordato che, in tema di contratto d'opera professionale, il diritto del professionista al compenso ha natura di debito di valuta e non è pertanto suscettibile di automatica rivalutazione per effetto del processo inflattivo della moneta (Cass. 28/3/2012, n. 4959);

6.1.- pertanto, in caso di inadempimento o ritardato adempimento dell'obbligazione la rivalutazione monetaria del credito può essere riconosciuta, sempreché il creditore alleggi e dimostri sensi del secondo comma dell'art. 1224 cod. civ., l'esistenza del maggior danno derivato dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora e non compensato dalla corresponsione degli interessi legali previsti con funzione risarcitoria in misura forfettariamente predeterminata dal primo comma dell'art. 1224 cod.civ.;

6.2.- ne consegue che la rivalutazione monetaria del debito di valuta, sostituendosi al danno presunto costituito dagli interessi legali, è idonea a reintegrare totalmente il patrimonio del creditore, sicché non possono essere riconosciuti gli interessi sulla somma rivalutata, se non dal momento della sentenza con cui, a seguito e per effetto della liquidazione, il credito - divenuto liquido ed esigibile - produce interessi corrispettivi ai sensi dell'art. 1282 cod.civ. (Cass. 19/01/2005, n. 1063; Cass. 07/06/2005, n. 11777; Cass. 2/8/2005, n. 16132);

6.3.- nel caso in esame, la Corte territoriale ha riconosciuto la rivalutazione monetaria senza che sul punto la controparte abbia spiegato ricorso incidentale, con la conseguenza che correttamente ha riconosciuto gli interessi legali dalla data della sentenza;

6.4.- quanto alla loro misura, l'art. 1284 cod.civ., nel testo novellato a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni nella L. 10 novembre 2014, n. 162, che ha introdotto con l'art. 17, comma 1, i commi 4 e 5 (applicabile *ratione temporis* al presente giudizio, in quanto iniziato successivamente all'entrata in vigore del d.l. cit.), disciplina il tasso degli interessi legali in controversie che hanno ad oggetto il pagamento di somme di denaro; in particolare, esso prevede ai commi 4° e 5° quanto segue: «Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.»;

6.5. - la formula della norma è chiara nel predeterminare la misura degli interessi legali, nel caso in cui il credito - che nel caso in esame trova la sua fonte in un contratto stipulato tra le parti - venga riconosciuto da una sentenza a seguito di un giudizio anche arbitrale, senza che occorra una specifica domanda e senza necessità di apposita precisazione del loro saggio in sentenza (Cass. 7/11/2018, n. 28409; Cass. 25/3/2019, n. 8289; Cass. 31/5/2019, n. 14911);

6.6.- l'ordinanza impugnata ha riconosciuto gli «interessi legali dalla data della sentenza» sicché in nessuna violazione è incorsa la Corte territoriale, dovendosi comunque ritenere il provvedimento integrato, quanto al saggio degli interessi, dalla disposizione su richiamata (art. 1284, comma 4°, cod.civ.);

7. – anche il terzo motivo è manifestamente infondato;

7.1.- è consolidato il principio secondo cui la mancanza di motivazione su questione di diritto deve ritenersi irrilevante, ai fini della cassazione della sentenza, qualora il giudice di merito sia comunque pervenuto all'esatta soluzione della questione giuridica sottoposta al suo esame,

poiché questa Corte, in ragione della funzione di nomofilachia attribuitale dall'ordinamento, nonché dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo di cui all'art. 111, comma 2°, Cost., ha il potere in una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 384 cod.proc.civ. di correggere la motivazione, anche a fronte di un *error in procedendo* qual è la motivazione omessa, mediante l'enunciazione delle ragioni che giustificano il diritto la decisione assunta, sempre che si tratti di questione che non richieda ulteriori accertamenti di fatto (Cass. Sez.Un. 2/2/2017, n. 2731);

7.2.- nella specie, l'ordinanza impugnata ha riconosciuto solo in parte la domanda proposta, con la conseguenza che la compensazione delle spese deve ritenersi giustificata in relazione all'acclarata soccombenza reciproca, dovendosi precisare che quest'ultima ipotesi ricorre anche quando vi sia stato un accoglimento parziale sia pur meramente quantitativo dell'unica domanda proposta (Cass. 24/4/2018, n. 10113; Cass. 23/9/2013, n. 21684);

7.3.- la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote con cui le spese debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, non essendo tenuto il giudice a rispettare un'esatta proporzionalità tra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (Cass. 20/12/2017, n. 30592; Cass. 31/1/2014, n. 2149);

8.- il ricorso deve essere dunque rigettato, la ricorrente condannata al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo;

sussistono inoltre presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un importo pari a quanto già versato a titolo di contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 2000,00 per compensi professionali e € 200 per esborsi, oltre al 15% di rimborso forfettario delle spese generali e agli altri accessori di legge.

Ai sensi dell'Art 13, comma 1 *quater* del d.p.r. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18/6/2019

Il Presidente

Dott. Adriana Doronzo

*Adriana Doronzo*

---